



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/128/CU7/C17

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, RECANTE LE
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE
FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI
BENEFICIARI DI INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE**

Intesa, ai sensi dell'articolo 25 ter, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime avviso favorevole all'intesa.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero, la Conferenza propone la riformulazione del comma 4 dell'articolo 3 come segue:

“I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono ~~essere realizzati con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale e prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.~~

Ciò in quanto i chiarimenti pervenuti dal Ministero del lavoro evidenziano che la formulazione del comma 4 dell'art. 3 intende valorizzare le attestazioni di fine corso, senza imporre l'attivazione di un servizio di IVC. Alla luce della non obbligatorietà del servizio, si suggerisce pertanto che il testo del comma 4 dell'art 3 venga conseguentemente adeguato, eliminando l'obbligatorietà del coinvolgimento degli enti titolati (che non sono necessariamente enti di formazione). Si rileva, infatti, che al di fuori dei servizi IVC le attestazioni non sono rilasciate da enti titolari, ma semplicemente dagli enti erogatori della formazione (che non sono necessariamente titolati ai sensi del d.lgs. 13/2013).

Roma, 27 luglio 2022